


VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 31 ottobre 2014, a Parma

tra

le seguenti Aziende, d'ora in poi denominate tutte insieme "Aziende", ovvero "Gruppo":
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., anche in qualità di Capogruppo,
Banca Popolare FriulAdria S.p.A.,
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.,
Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.

e



le sottoscritte Delegazioni Sindacali di Gruppo ai sensi dell'art. 22 del CCNL 19 gennaio 2012:

DIRCREDITO FD

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL Credito

UILCA

d'ora in poi denominate complessivamente "OO.SS."

premessi che

- nell'ambito dell'accordo integrativo all'accordo quadro 02 giugno 2012 sottoscritto il 20 dicembre 2012 per la gestione delle ricadute occupazionali conseguenti al Piano Strategico 2011 – 2014 del Gruppo Cariparma Crédit Agricole, anche in una logica di ricambio generazionale, si è convenuto che il Gruppo darà luogo, entro il 2015, ad almeno 100 assunzioni prevalentemente di giovani, anche appartenenti alle categorie protette - ricorrendo di norma al contratto di apprendistato professionalizzante;
- in attuazione dell'impegno di cui al richiamato accordo del 20/12/2012, le Aziende hanno già provveduto nel periodo 01/01/2013 – 31/10/2014 ad assumere n. 145 risorse, di cui n.11 con contratto a tempo indeterminato (di cui 3 con "salario di ingresso"), n.37 trasformazioni di tempi determinati in tempi indeterminati e n.97 con contratto di apprendistato professionalizzante;
- laddove ricorrano le condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, le Aziende si attiveranno al fine di accedere ai contributi previsti dal "Fondo per l'occupazione" istituito dall'art. 31 del vigente CCNL;
- l'art. 32 del vigente CCNL ha previsto che l'apprendistato professionalizzante sia finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali corrispondente ai profili professionali rientranti nella terza area professionale di cui all'art. 93 del vigente CCNL ed alle corrispondenti norme dei contratti di secondo livello di cui all'art. 28 del CCNL medesimo;
- l'art. 46 del vigente CCNL, allo scopo di favorire nuova occupazione secondo criteri di sostenibilità, ha altresì previsto per il lavoratore / lavoratrice assunto, a far tempo dal 1° febbraio 2012, nella terza area professionale 1° livello retributivo, con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l'apprendistato, l'attribuzione di uno stipendio nella misura mensile di euro 1.679,89, per un periodo di 4 anni dalla data di assunzione (c.d. "livello retributivo di inserimento professionale" ovvero "salario di ingresso");
- nell'ambito del medesimo art. 46 del CCNL, le Parti nazionali invitano a prevedere, nei confronti dei lavoratori/lavoratrici di cui al punto che precede e che siano iscritti a forme di previdenza complementare aziendale, una contribuzione datoriale del 4% per 4 anni dalla data di assunzione, in considerazione della minor retribuzione e conseguente minore contribuzione obbligatoria;
- la predetta previsione del vigente CCNL, stabilita dal sopra citato art. 46, implica la necessità di raccordare le discipline sulle figure professionali e sugli inquadramenti presenti nelle Aziende del Gruppo;

le Parti convengono quanto segue

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.


Art.2

Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante sono riconosciute, secondo le misure e i criteri stabiliti dalle normative aziendali tempo per tempo vigenti per il personale a tempo indeterminato:

- le condizioni bancarie agevolate relative ai rapporti di c/c;



Dircredito FD - FABI - Fisac/Cgil - Fiba/Cisl - Sinfub - Ugl Credito - Uilca



- l'accesso al fido sul conto corrente di accredito dello stipendio con il limite di importo pari a 3.000 €.
Con particolare riguardo alle condizioni creditizie agevolate (relative alle ulteriori scoperture su conto corrente con accredito dello stipendio, ai mutui prima casa, ai mutui ordinari ed ai prestiti documentati e non documentati), fermo quanto già stabilito dalle normative tempo per tempo vigenti in materia presso le Aziende del Gruppo, le Parti convengono che gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante potranno beneficiarne dalla data di eventuale stabilizzazione a tempo indeterminato.

Art.3

Con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, l'anzianità maturata nei percorsi professionali - previsti dalle normative aziendali tempo per tempo vigenti - durante il periodo di attribuzione del "salario di ingresso" sarà computata nella misura del:

- 50% ai fini del riconoscimento dei relativi inquadramenti;
- 100% ai fini del riconoscimento del trattamento economico correlato al grado corrispondente all'anzianità maturata nel ruolo. A tal fine, ai lavoratori interessati verrà corrisposto uno speciale assegno *ad personam* - non rivalutabile e riassorbibile in caso di futuri incrementi economici derivanti da avanzamenti di carriera e/o automatismi - di importo pari alla differenza tra la voce stipendio relativa all'inquadramento in essere e quella relativa all'inquadramento corrispondente all'anzianità maturata nel ruolo.

Detti inquadramenti e trattamenti retributivi non saranno, comunque, riconosciuti prima dei 4 anni dalla data di assunzione e qualora gli interessati non siano più inseriti nel relativo percorso professionale.

Art.4

Con riferimento ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con applicazione del "livello retributivo di inserimento professionale", l'anzianità maturata nei percorsi professionali - previsti dalle normative aziendali tempo per tempo vigenti - durante il periodo di attribuzione del "salario di ingresso" sarà computata interamente ai fini del riconoscimento dei relativi inquadramenti. Detti inquadramenti e trattamenti retributivi non saranno, comunque, riconosciuti prima dei 4 anni dalla data di assunzione e qualora gli interessati non siano più inseriti nel relativo percorso professionale.

Art.5

Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli 3 e 4, che siano iscritti al Fondo Pensione del Gruppo Cariparma Crédit Agricole, verrà riconosciuta a decorrere dal mese di novembre 2014 (o dal mese di iscrizione al Fondo medesimo, se successivo) una contribuzione datoriale del 4% per il periodo di corresponsione del predetto "salario di ingresso", al termine del quale la predetta contribuzione verrà ricondotta alle aliquote base previste per il personale "nuovo iscritto, di prima occupazione" tempo per tempo vigenti presso le aziende del Gruppo.

Art.6

A seguito ed in attuazione di quanto verrà eventualmente definito in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale e/o di quanto verrà previsto a livello di Gruppo in materia di inquadramenti e percorsi professionali, le Parti si impegnano ad incontrarsi al fine di valutare e ricercare gli adeguamenti che si rendessero necessari al presente accordo.

Art.7

Il presente accordo si applicherà nei confronti dei lavoratori assunti con "salario di ingresso" - sia a tempo indeterminato, che con contratto di apprendistato professionalizzante - entro il 31/12/2015. Entro il mese di settembre 2015, le Parti si incontreranno al fine di verificare gli effetti di quanto convenuto nel presente accordo e di avviare il confronto per la sua eventuale proroga e/o modifica e/o integrazione.

Le Aziende
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (anche in qualità di Capogruppo)

Banca Popolare di Adria S.p.A.

Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.

Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.

Organizzazioni Sindacali

Dircredito FD

Fabi

Fisac/Cgil

Fiba/Cisl

Sinfub

Crédit Agricole

Ulica

